

— condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 30 giugno 2002.

(1) GU L 167 del 2.7.1999, pag. 33.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Paris, con ordinanza 3 luglio 2003, nella causa S. Briheche contro Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

(Causa C-319/03)

(2003/C 226/16)

Con ordinanza 3 luglio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 luglio 2003, nella causa S. Briheche contro Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, il Tribunal administratif de Paris ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se le norme della direttiva 9 febbraio 1976, 76/207/CEE (1), ostino a che la Francia mantenga in vigore le disposizioni dell'art. 8 della legge 3 gennaio 1975, n. 75-3, come modificate dalla legge 7 luglio 1979, n. 79-569, e successivamente dalla legge 9 maggio 2001, n. 2001-397, relative alle vedove non rimaritate.

(1) Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 24 luglio 2003

(Causa C-320/03)

(2003/C 226/17)

Il 24 luglio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Claudia Schmidt, Doktor, membro del servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto

in Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che l'istituzione di un divieto di circolazione su un tratto dell'autostrada A 12 «Inntalautobahn», tra il chilometro 20,359 nel territorio del comune di Kundl e il chilometro 66,780 nel territorio del comune di Ampass per autocarri di massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate, che trasportano determinate merci, è incompatibile con gli obblighi che incombono alla Repubblica d'Austria in virtù degli artt. 1 e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio (1) n. 881/92, degli artt. 1 e 6 del regolamento (CEE) del Consiglio (2) n. 3118 e degli artt. 28-30 CE;
2. condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Sul fondamento dell'Immissionsschutzgesetz-Luft (legge austriaca per la tutela contro le immissioni nell'aria) il governatore della regione del Tirolo ha istituito il 27 maggio 2003 un divieto di circolazione per veicoli pesanti che trasportano determinate merci, su un tratto di 46 km dell'autostrada A 12 «Inntalautobahn». Tale divieto assoluto di transito entra in vigore per i veicoli interessati immediatamente dal 1° agosto 2003 per una durata indeterminata.

La Commissione ritiene che la Repubblica d'Austria attraverso tale divieto abbia violato i citati obblighi di diritto primario e secondario.

Il divieto di circolazione o l'«obbligo alle rotaie» ha causato agli autocarri o imprese interessati un maggior dispendio di tempo e risorse finanziarie. Pertanto sussisterebbe chiaramente un ostacolo alla libera circolazione delle merci. L'impostazione scelta dalla Repubblica d'Austria, di stabilire il divieto di circolazione per il solo traffico di transito, che per circa l'80 % è costituito da trasportatori stranieri, conterrebbe pertanto un trattamento preferenziale del traffico di merci nazionale/locale o, in altre parole, una discriminazione indiretta del trasporto di merci straniero. Essa non può essere giustificata con l'argomento della tutela ambientale. Per tale motivo già a questo punto si deve constatare una violazione da parte della Repubblica d'Austria dell'art. 28 CE.

L'argomento della tutela ambientale non potrebbe essere fatto valere nemmeno, in subordine, se la misura non contenesse alcuna discriminazione, in quanto il provvedimento austriaco non rispetterebbe il principio di proporzionalità. Esisterebbero misure meno drastiche, ossia misure che appaiono altrettanto idonee a realizzare l'obiettivo perseguito, e che tuttavia ostacolano meno la libera circolazione delle merci. Poiché è altresì esclusa una giustificazione del provvedimento sul fondamento della tutela ambientale, quest'ultimo risulterebbe violare l'art. 28 CE.

I regolamenti (CEE) nn. 881/92 e 3118/93 lasciano desumere che in linea di principio non sono ammesse condizioni per una libera circolazione delle merci nella Comunità diverse da quelle delle direttive citate. Non vi è una deroga che limiti tale principio. Sussiste pertanto una violazione degli artt. 1 e 3 del regio-